



Compensazione degli svantaggi

Compensazione degli svantaggi per persone con handicap nella formazione professionale

Per legge le persone con handicap che seguono una formazione professionale di base o una formazione professionale superiore non possono subire svantaggi, né durante l'apprendimento né durante la procedura di qualificazione.

È quindi importante che, in quanto formatori, sappiate quali misure di sostegno sono concesse per compensare gli svantaggi legati all'handicap durante la formazione professionale di base o le procedure di qualificazione.

Il rapporto del CSFO «Compensazione degli svantaggi per persone con handicap nella formazione professionale», che presenteremo brevemente in questo promemoria, propone informazioni approfondite sul tema; un'altra fonte utile e ricca di informazioni è la Raccomandazione numero 7 della CSFP, che contiene diversi formulari.

In ogni caso è importante contattare tempestivamente l'ufficio cantonale competente, possibilmente prima dell'inizio della formazione professionale di base, affinché si possa definire l'handicap dell'interessato e si possano introdurre le misure necessarie e possibili.

Il presente promemoria offre una panoramica sull'argomento. Riassume le procedure e illustra come comportarsi nel quotidiano lavorativo. Alla fine del documento si trova un elenco di link e di indirizzi utili.

Durante la formazione i portatori di handicap possono subire degli svantaggi, se non viene tenuto conto delle loro particolari necessità. Esiste inoltre il pericolo che le persone con handicap vengano indirizzate a formazioni intellettualmente meno impegnative e che non abbiano occasione di sfruttare il loro potenziale. È quindi importante integrare nella formazione professionale anche persone con handicap. Se, in quanto formatore, decide di assumere una persona in formazione portatrice di handicap, deve metterla nelle condizioni di poter sfruttare i punti forti individuali impedendo ai punti deboli di ripercuotersi troppo negativamente sulla formazione.

Dall'agevolazione all'esame alla compensazione degli svantaggi

La Legge federale sulla formazione professionale del 1978, all'articolo 19 cpv. 2 diceva: «Per gli apprendisti handicappati, l'autorità cantonale può, se necessario, (...) concedere loro agevolazioni al momento dell'esame finale di tirocinio». Così è stato coniato il concetto di «agevolazione all'esame».

La definizione di «agevolazione» ha provocato un certo disagio tra i responsabili della formazione professionale, perché con «agevolazione» si dà l'idea che vengano ridotti i requisiti necessari per la qualifica professionale.

Negli ultimi dieci anni si è piano piano affermato il concetto di «compensazione degli svantaggi». L'Ordinanza sulla formazione professionale relativa alla Legge federale sulla formazione professionale del 2002 all'articolo 35 cpv. 3 dice: «Se, a causa di un handicap, un candidato necessita di mezzi ausiliari particolari o di più tempo, questi gli vengono adeguatamente concessi». Per quel che concerne la parte scolastica, la Legge sulla formazione professionale, all'articolo 21 dice: «La scuola professionale di base ha un mandato di formazione proprio; essa promuove (...) l'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili mediante offerte e tipi di formazione adeguati».

Definizione del concetto

I requisiti di valutazione vengono organizzati individualmente in base alle necessità di sostegno legate all'handicap. Grazie alla compensazione degli svantaggi, che sostituisce l'agevolazione all'esame, si applicano le pari opportunità delle persone con handicap nella formazione professionale.

Con l'espressione «compensazione degli svantaggi per persone con handicap nella formazione professionale» si intendono delle misure specifiche che hanno l'obiettivo di compensare gli svantaggi derivanti da un deficit. Nella formazione professionale queste misure consistono negli adattamenti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Gli adattamenti si limitano alle parti che, a causa dell'handicap, non possono essere soddisfatte o possono essere soddisfatte solo parzialmente. I requisiti cognitivi e professionali devono essere uguali a quelli richiesti alle persone senza disabilità. La procedura di qualificazione deve soddisfare i requisiti professionali e non può falsare il risultato.

I Cantoni hanno la responsabilità di garantire la compensazione degli svantaggi

Se una persona subisce delle limitazioni nell'apprendimento di una professione a causa di un handicap, su domanda dell'azienda formatrice l'ufficio cantonale della formazione professionale può concedere la compensazione degli svantaggi. La compensazione degli svantaggi viene concessa in caso di handicap fisici o difficoltà nell'apprendimento e di prestazione come ad esempio in caso di dislessia (difficoltà nella lettura e nella scrittura) o discalculia (difficoltà matematiche).

La domanda di compensazione deve essere sottoposta all'ufficio cantonale della formazione professionale competente al più tardi con l'iscrizione all'esame finale e contenere i documenti o i certificati redatti dagli specialisti (docenti speciali, medici, ecc.).



Ciascun caso è un caso particolare

In pratica non esistono soluzioni standard per i portatori di handicap visto che, nella maggior parte dei casi, per compensare svantaggi individuali sono necessari provvedimenti individuali. È quindi importante che, in quanto formatori, si contatti possibilmente prima dell'inizio della formazione (o al più tardi all'inizio) l'ufficio cantonale della formazione professionale, in modo da poter adottare le dovute misure unitamente a tutte le parti coinvolte (scuola professionale e corsi interaziendali). Informazioni e indicazioni importanti si trovano nel rapporto «Compensazione degli svantaggi per persone con handicap nella formazione professionale» nonché nella Raccomandazione no. 7 della CSFP. La CSFP mette inoltre a disposizione diversi formulari.

Qui segue la descrizione dei due mezzi ausiliari:

Il rapporto «Compensazione degli svantaggi per persone con handicap nella formazione professionale»

Un gruppo di rappresentanti delle organizzazioni invalidi ha lanciato un progetto con l'obiettivo di radicare la compensazione degli svantaggi nella formazione professionale. Il progetto è stato sostenuto dalla SEFRI. I risultati sono stati pubblicati nel 2013 nel rapporto trilingue «Compensazione degli svantaggi per persone con handicap nella formazione professionale» dalle Edizioni CSFO.

Il rapporto è suddiviso in due parti. La **Parte A** contiene informazioni di carattere generale sulla compensazione degli svantaggi nella formazione professionale e in particolare definisce i concetti più importanti. Nella **Parte B** si propongono informazioni specifiche e proposte concrete sulle misure di compensazione per i seguenti disturbi e handicap:

- 1 Ipovisione e cecità
- 2 Menomazione dell'udito
- 3 Handicap audio-visivo e sordocecità
- 4 Dislessia e discalculia
- 5 Disprassia
- 6 Paratetraplegia
- 7 Handicap psichici
- 8 Disturbo dello spettro autistico
- 9 Handicap mentale / limitazioni cognitive
- 10 Sindrome da deficit di attenzione e iperattività ADHD

In ognuno di questi capitoli vengono dapprima descritte le limitazioni tipiche dell'handicap, poi seguono proposte per i provvedimenti di compensazione degli svantaggi ed esempi pratici. I capitoli sono completati con gli indirizzi degli uffici competenti che offrono consulenza nel caso specifico della compensazione degli svantaggi dell'handicap in questione.

La Raccomandazione no.7 della CSFP

La raccomandazione della CSFP (Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale) può essere applicata a tutte le formazioni, le procedure di qualificazione della formazione professionale di base e della maturità professionale. Per rispettare le necessità individuali bisogna tenere conto delle peculiarità dei diversi luoghi di formazione. Nel caso delle persone che seguono altre procedure di qualificazione si dovranno trovare delle soluzioni adeguate.



Per registrare e sostenere le persone durante la formazione si consiglia una collaborazione negli aiuti di tutte le parti coinvolte (persone in formazione, insegnanti della scuola professionale, formatori nei corsi interaziendali, formatori in azienda, autorità di vigilanza). Nella collaborazione è bene tenere conto dei seguenti punti:

- La compensazione degli svantaggi è accordata se il tipo di handicap non pregiudica sensibilmente o non impedisce l'esercizio della professione.
- Se le competenze centrali per la professione non sono soddisfatte nonostante la compensazione degli svantaggi, non è il caso di stipulare un contratto di tirocinio, o è il caso di scioglierlo.
- L'obiettivo della collaborazione è valutare in modo fondato se è possibile concludere la formazione nella professione scelta con la compensazione degli svantaggi, e se sì, a quali condizioni.
- Il riconoscimento delle persone in formazione con handicap fisici, mentali o psichici avviene idealmente prima della stipula del contratto di tirocinio.
- Con la registrazione della diagnosi medica e la valutazione delle ripercussioni della limitazione della persona in formazione si definiscono e introducono le misure previste che vanno comunicate alla persona in formazione e a tutte le parti coinvolte.
- Le misure applicate (corsi supplementari, consultazione di specialisti, terapie, mezzi ausiliari, ecc.) vengono messe per iscritto e documentate (si veda il Diario delle misure di sostegno).

La raccomandazione definisce le procedure, le aree di competenza e la responsabilità all'inizio e durante la formazione professionale di base e la procedura di qualificazione. Inoltre propone tre formulari per la registrazione e la domanda di compensazione. Ai sensi della Legge sulla formazione professionale e la Legge sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, le autorità competenti, sono sostanzialmente libere nell'organizzazione concreta nei Cantoni.

Basi legali

Artt. 3, 18 e 21 LFPr, Legge federale sulla formazione professionale (Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, RS 412.10)

Art. 35 OFPr, Ordinanza sulla formazione professionale (Ordinanza federale del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale, RS 412.101)

Art. 2 cpv. 5 e art. 5 cpv. 1 e 2 LDis, Legge sui disabili (Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, RS 151.3)

Art. 8 cpv.1, 2 e 4 CF (Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999, RS 101)

Disposizioni cantonali

(Le leggi citate possono essere scaricate all'indirizzo: www.admin.ch/gov/it
Basta indicare l'abbreviazione corrispondente).

Link

www.formazioneprof.ch/centrodownload

Rapporto «Compensazione degli svantaggi per persone con handicap nella formazione professionale», CSFO Edizioni, Berna 2013.

www.sbbk.ch

Raccomandazione no. 7 della CSFP, Compensazione degli svantaggi nonché formulari: «Registrazione delle persone in formazione con handicap o difficoltà di apprendimento e di presentazione», «Diario delle misure di sostegno», «Domanda per la compensazione degli svantaggi».



Bibliografia

CSFO. *Compensazione degli svantaggi per persone con handicap nella formazione professionale: rapporto (edizione trilingue d, f, i).*

Berna : CSFO Edizioni, 2013. ISBN 978-3-03753-105-1.

Compresa una licenza singola per l'uso della versione eBook (PDF accessibile).

CSFO. *Lessico della formazione professionale.*

Edizioni CSFO, Berna, 2013. 240 pagg. ISBN 978-3-03753-066-5

Disponibile online in italiano, tedesco e francese:

www.formazioneprof.ch/lessico

Ordinazioni / servizio clienti:

CSFO Distribuzione, Industriestr. 1, 3052 Zollikofen, tel. 0848 999 001,


distribuzione@csfo.ch, www.shop.csfo.ch

Parpan, Anne; u.a. «*Etwas machen. Geld verdienen. Leute sehen.*»; Arbeitsbiografien von Menschen mit Beeinträchtigungen.

Berna : SZH, 2014.

Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, *Nachteilsausgleich.*

Berna : SZH, März 2015.



Promemoria 213

Compensazione degli svantaggi

www.formazioneprof.ch/promemoria

Edizione giugno 2018

© CSFO Berna

È consentita la riproduzione integrale o parziale dei contenuti per scopi non commerciali, in formato cartaceo ed elettronico, purché venga indicata la fonte.

SDBB | CSFO | Belpstrasse 37 | Casella postale | CH-3001 Berna

Telefono 031 320 29 00 | formazioneprof@csfo.ch

www.formazioneprof.ch